



2° ORIGINALE



PROVINCIA
MONZA BRIANZA



Settore Ambiente e Agricoltura

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n. 1187/2013 del 22/04/2013

Fascicolo n. 9.11/2009/41

Oggetto: Impresa SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. con sede legale ed impianto in Vimercate (MB) – Via dell'Industria 7.

Modifica per variante sostanziale dell'impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 44/2009 del 30.09.2009 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Monza e Brianza - art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- la Legge Regionale 5.01.2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3.04.2001 n. 6 "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001";
- la Legge Regionale 16.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la Legge 7.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Richiamati:

- gli artt. 28 e 30 dello Statuto della Provincia di Monza e Brianza, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale R.G. n. 9/2009 del 24.9.2009 in atti 4720/2009/1.5/1, in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Monza e Brianza, approvato con deliberazione di Giunta n. 62 del 31.03.2010, in particolare l'art. 9, comma 1 lett. C);



- il Decreto Presidente della Provincia di Monza e della Brianza in atti n. 47352/4.3/2012/1790 del 30.11.2012, di attribuzione dell'incarico dirigenziale;
- la D.G.R. Lombardia 24.04.2002 n. 8882 avente a oggetto *"Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale"*, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 76/2012 del 04.06.2012;
- la D.G.R. 6.08.2002 n. 7/10161 *"Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione"*;
- la D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01"*;
- il Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011 *"Approvazione delle "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, artt.208 e seguenti"*;

Premesso che:

- con Decreto del 30.03.2009 n. 3080 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un centro di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (frazione solida decadente dallo spazzamento di strade e piazzali) nel Comune di Vimercate, via dell'Industria n. 7, come prospettato nel progetto e nello studio di impatto ambientale depositati dal proponente Sviluppo e Progresso Ambiente S.r.l. a condizione che fossero ottemperate le seguenti prescrizioni:
 - a) in fase di esercizio dell'impianto siano attuate azioni di monitoraggio:
 1. dell'efficacia dei dispositivi e dei presidi di tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, e dell'efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri;
 2. con cadenza almeno semestrale, delle caratteristiche delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche scaricate nel collettore fognario intercomunale;
 3. del clima acustico, con almeno una campagna – in fase di esercizio a regime dell'impianto – di rilievi fonometrici al perimetro dell'insediamento e presso i principali recettori all'interno all'intorno, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione e differenziale;
 - b) presupposti, modalità di conduzione e durata delle suddette azioni di monitoraggio siano definite in fase autorizzativa in accordo con ARPA Lombardia - sede centrale e la Provincia competente, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre ai Comuni di Vimercate e Burago di Molgora – i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere all'eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione.
 - c) Il progetto delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale (disposizione e scelta delle specie arboree) sia dettagliato di concerto con l'Amministrazione comunale di Vimercate ed il Consorzio Parco del Molgora; la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili o comunque dovrà essere terminata prima della richiesta di agibilità; tali azioni siano inoltre integrate



mediante la formazione di fasce alberate verso i recettori più sensibili, al fine di mitigare l'impatto visivo e contenere eventuali residui odori;

- l'Impresa SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. (C.F./P. IVA 03392510164 – Nr. REA: MB - 1865232), con sede legale e impianto in comune di Vimercate (MB) alla Via dell'Industria n. 7, è destinataria dei provvedimenti di seguito indicati, rilasciati dalla Provincia di Monza e della Brianza:
 - Disposizione Dirigenziale n. 44/2009 del 30.09.2009, Racc. gen. n. 291/2009 avente per oggetto "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Vimercate (MB), Via dell'Industria n. 7, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4, R5), di rifiuti speciali e urbani non pericolosi. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
 - Disposizione Dirigenziale n. 51/2010 del 29.03.2010, Racc. gen. 794/2010 avente per oggetto: "Presenza d'atto delle varianti al progetto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n° 44 del 30/09/2009 e contestuale nulla osta all'esercizio";
 - Autorizzazione Dirigenziale n. 561/2011 del 28.12.2011, Racc. gen. 3994/2011 avente per oggetto: "Modifica della Disposizione Dirigenziale n. 44 del 30.09.2009 Racc. Gen. n. 291/2009 e successive modifiche - Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

- in data 24.04.2012, la ditta SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. ha avanzato istanza, corredata di documentazione, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 02.05.2012 con prot. gen. n. 16460, di variante non sostanziale dell'autorizzazione all'impianto ubicato in comune di Vimercate, Via dell'Industria 7 di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 44/2009 del 30.09.2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con la suddetta istanza di variante, richiamata al punto precedente, la Società ha richiesto di apportare le seguenti modifiche all'impianto già autorizzato:

 - a) Adeguamenti impiantistici (posizionamento cassone sotto filtropressa, ottimizzazione della fase di filtropressatura);
 - b) Definizione nuove aree di stoccaggio rifiuti;
 - c) Aumento dei quantitativi di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita dall'impianto;
 - d) Modifiche in corso d'opera per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue autorizzato con A.D. n. 561/2011 del 28.12.2011.

- con nota del 01.08.2012 prot. 31027, sulla base della documentazione presentata dalla Società richiedente, la Provincia di Monza e della Brianza richiamato il Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011 e rilevato che l'istanza presentata dalla Ditta comporta un aumento di stoccaggio complessivo dei rifiuti superiore del 10% rispetto a quanto autorizzato e pertanto è da considerarsi come "variante sostanziale", ha convocato una Conferenza per il giorno 06.09.2013, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- con nota del 30.08.2012, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 3.09.2012, prot. gen. n. 33679, il Comune di Vimercate ha "sospeso il parere favorevole all'istanza";

- con nota del 06.09.2012, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in pari data con prot. gen. n. 34298, l'ASL – provincia di Monza e Brianza ha espresso " **parere favorevole**";

- in data 06.09.2012, si è tenuta la Conferenza dei Servizi preliminare convocata con nota prot. 31027 del 01.08.2012; come risulta da verbale agli atti, sono stati espressi i pareri di seguito riportati:



Provincia di Monza Brianza: viste le novità introdotte dal D.Lgs. n. 205/10 e il regolamento UE 333/2011, si chiede la seguente documentazione integrativa:

- compilare la scheda tecnica consegnata alla Ditta in sede di Conferenza;
- aggiornare la planimetria dell'impianto che deve essere timbrata e firmata dalla ditta e da Tecnico abilitato;

Comune di Vimercate: con nota del 30 agosto 2012 agli atti della Provincia di Monza e Brianza con prot. n. 33679 del 03/09/2012, sospende il parere favorevole all'istanza. (allegato);

ARPA Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza: assente;

ASL della Provincia di Monza e Brianza: con nota pervenuta via fax in data 06/09/2012 agli atti della Provincia di Monza e Brianza con Prot. n. 34298 del 06/09/2012, esprime parere favorevole (allegato);

SVILUPPO PROGRESSO AMBIENTE SPA: in relazione alle prescrizioni date dal comune di Vimercate in materia edilizia ed urbanistica ci si riserva di fare richiesta di stralcio delle medesime dall'autorizzazione alla gestione rifiuti di SPA. Tali prescrizioni riguardano aspetti non ambientali per cui come tali non collegati alla attività di SPA. Si ricorda in tal senso che SPA è locataria dell'area e delle strutture che sono di proprietà IDRA Patrimonio S.p.A.

Per quanto di conoscenza della scrivente IDRA Patrimonio S.p.A. attraverso proprio professionista incaricato entro la fine di settembre presenterà la fine lavori della DIA 205/2011 del 06/07/2011 prot. 27454 in cui darà riscontro di quanto richiesto dal Comune di Vimercate in opportune tavole.

La ditta si impegna a presentare quanto richiesto in sede di Conferenza nel più breve tempo possibile

PARERE DELLA CONFERENZA: La Conferenza si conclude con la richiesta di integrazioni da parte della Provincia, il parere favorevole di ASL e la sospensione del parere favorevole del Comune. Una volta acquisita la documentazione richiesta e in caso di pareri favorevoli di tutti gli enti si procederà alla definizione del procedimento amministrativo in atto.

- con nota del 06.09.2012, prot. n. 34407, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi, l'ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza ha inviato il parere di competenza relativo all'istanza in discorso; nella suddetta nota, in particolare, tale Ente "(...) esprime **parere favorevole** al rilascio alla ditta SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. [...], fermo restando le condizioni formulate nel parere ARPA trasmesso con nota n. prot. 107508 del 4 agosto 2011;
- con nota del 27.09.2012, pervenuta alla Provincia di Monza e della Brianza in data 11.10.2012 con prot. gen. n. 39658, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nella Conferenza dei Servizi sopracitata. All'interno della documentazione presentata la Ditta ha rinunciato all'operazione R4;
- con nota 19.11.2012, acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza in data 21.11.2012 al prot. gen. n. 45783, il Comune di Vimercate ha espresso "... **parere favorevole** all'istanza";

Richiamata la relazione tecnica redatta dal tecnico provinciale p.i. Massimo Caccia in data 5 aprile 2013, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale "Allegato A";

Preso atto che:

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla variante non sostanziale dell'impianto indicato nelle premesse, ferme restando le prescrizioni riportate nell'"Allegato A" sopra richiamato;

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato "A";

Ritenuto di:

- concedere l'autorizzazione alla variante sostanziale dell'impianto ubicato in Vimercate – Via dell'Industria 7, così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta alla Provincia di Monza e Brianza in data 02.05.2012 con prot. gen. n. 16460 dalla società SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l., sulla base :
 - della summenzionata documentazione e le successive integrazioni inviate dalla Società medesima;
 - del parere favorevole dell'ASL – provincia di Monza e Brianza (nota prot. 34298 del 06.09.2012), in atti;
 - del parere favorevole reso dall'ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza (nota prot. 34407 del 06.09.2012), presente in atti;
 - del parere favorevole reso dal Comune di Vimercate (nota prot. 45783 del 21.11.2012);
 - della relazione tecnica redatta dal funzionario p.i. Massimo Caccia in data 5/04/2013, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale "Allegato A";
- dover rideterminare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004, n. VII/19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e Brianza in **€ 91.862,70** (= novantunomilaottocentosessantadue/70) così come di seguito specificato:

Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani: 601 mc	pari ad € 10.614,86 (*)
Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: 140 mc	pari ad € 24.726,80
Recupero (R4) di 60.000 t/anno di rifiuti di rifiuti speciali non pericolosi e urbani	pari ad € 56.521,04
Totale	€ 91.862,70

* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto

- pertanto l'impresa SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. deve presentare, ad integrazione della polizza trasmessa a seguito della Disposizione Dirigenziale n. 44 del 30.09.2009, un'appendice il cui ammontare è di **€ 21.547,64**; poiché l'importo della garanzia finanziaria passa da € 70.315,06 a € 91.862,70;
- determinare l'importo di **€ 1.150,00** per gli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. 24 aprile 2002, n. VII/8882, così come recepita dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 76 del 04.06.2012;
- l'importo dovrà essere versato su
 - c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio – Monza, Via Galileo Galilei 1, angolo Via Buonarroti,
 - oppure:
 - c/c postale n. 2597559 intestato alla "Provincia di Monza e Brianza – Proventi oneri materia rifiuti"



Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente ed Agricoltura Dott.ssa Elisabetta Confalonieri, come da decreto di nomina del 30.11.2012 agli atti provinciali n. 47352/4.3/2012/1790;i;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Verificata la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l. (C.F./P. IVA 03392510164 – Nr. REA: MB - 1865232), con sede legale e impianto in Comune di Vimercate 7, la variante sostanziale del sopra citato impianto già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 44 del 30.09.2009, Racc. gen. n. 291/2009, rilasciata dalla Provincia di Monza e Brianza e s.m.i., subordinatamente all'osservanza delle definizioni, condizioni e prescrizioni di cui alla Relazione tecnica All. "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. la scadenza dell'autorizzazione resta fissata al **29.09.2019**, così come previsto dalla Disposizione Dirigenziale n. 44/2009 del 30.09.2009, Racc. gen. n. 291/2009 del 30.09.2009, rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza;

2. sono confermate, per quanto non espressamente modificate dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalla sopracitata disposizione provinciale di autorizzazione;

3. **è diniegato** lo scarico diretto dalla vasca di laminazione al vicino impianto di depurazione delle acque reflue urbane, della frazione liquida determinata dal trattamento di separazione solido-liquido dei rifiuti di codice CER 20.03.04-fanghi delle fosse settiche, rifiuto caratterizzato da un alto contenuto organico, e 20.03.06-rifiuti della pulizia delle fognature.

Lo smaltimento con le modalità di "scarico" (così come definito dall'art. 74 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.), comporta la predisposizione di un punto di campionamento e l'immissione nel corpo recettore nel rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. o dei diversi limiti eventualmente prescritti dal Gestore del Servizio Idrico."

4. la Ditta deve rispettare quanto prescritto dall'A.D. del Settore Pianificazione Territoriale e Parchi della Provincia di Monza e della Brianza n. 21 del 25/03/2011;

5. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;

6. viene rideterminato in € **91.862,70** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Monza e Brianza, ai sensi della D.G.R. n.VII/19461 del 19.11.04, relativa all'attività oggetto dell'istanza;

7. l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n.VII/8882 del 24.04.02 è definito in € **1.150,00**; tale importo dovrà essere versato sul l'importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT27 I030 6920 4071 0000 0300 013 Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Monza - 2631, Piazza Trento e Trieste n. 10, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza – Proventi oneri materia rifiuti";



8. la mancata presentazione della fideiussione di cui al punto 6, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ed il mancato pagamento degli oneri istruttori di cui al punto 7; ovvero la difformità della polizza fideiussoria dall'Allegato A alla D.G.R. n. VII /19461 del 19.11.04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopracitata;

9. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

10. la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca, dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

11. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'ASL e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

12. sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

13. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

14. il presente provvedimento viene notificato alla società Sviluppo e Progresso Ambiente S.r.l. con sede legale ed impianto in comune di Vimercate (MB) - Via dell'Industria n. 7 e comunicato per opportuna conoscenza al Comune di Vimercate, all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza e all'ASL provincia di Monza e Brianza;

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Monza, 22 aprile 2013

La presente autorizzazione è stata inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo.

Istruttoria tecnica svolta da: P.I. Massimo Caccia - Servizio Rifiuti

**Il Direttore
del Settore Ambiente e Agricoltura**
Dott.ssa Elisabetta Confalonieri



ALLEGATO A

Monza, 5 Aprile 2013

Ditta : **SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l.**
Sede legale : Vimercate, Via dell'Industria 7
Ubicazione impianto : Vimercate, Via dell'Industria 7

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO.

- 1.1 La Ditta è in possesso della D.D. n° 44 del 30/09/2009 e s.m.i.;
- 1.2 La stessa con nota del 2/05/2012 ha chiesto le seguenti varianti (rif. Relazione tecnica "Aprile 2012"):
- A. Adeguamenti impiantistici (posizionamento cassone sotto filtropressa, ottimizzazione della fase di filtropressatura);
 - B. Definizione nuove aree di stoccaggio rifiuti;
 - C. Aumento dei quantitativi di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita dall'impianto;
 - D. Modifiche in corso d'opera per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue autorizzato con A.D. n. 561/2011 del 28.12.2011.
- 1.3 Successivamente con nota del 11.10.2012 L'Azienda ha rinunciato all'operazione R4;
- 1.4 Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani in entrata;
 - recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella "Planimetria Generale Stato di Progetto, Modifica Operativa Gestionale, Tav. n. 3 datata 09/2012":
- 1.6 I quantitativi massimi richiesti sono i seguenti:
- Messa in riserva (R13) di 580 mc di rifiuti speciali non pericolosi e urbani in entrata;
 - Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 140 mc di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
 - Messa in riserva (R13) di 21 mc di rifiuti in uscita;
 - Recupero (R5) di 15.000 t/anno del rifiuto di cui al CER 200303 proveniente dagli ambiti territoriali della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Milano;
 - Recupero (R5) di 45.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e urbani compreso il rifiuto di cui al CER 200303 proveniente da ambiti territoriali diversi da quelli di cui al punto precedente.
- 1.6 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) sono i seguenti (codici CER) :

CER	Descrizione	R13	R5
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X



CER	Descrizione	R13	R5
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	X	X
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X	X
100912	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911	X	X
100999	rifiuti non specificati altrimenti (sabbie di fonderia)	X	X
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X	X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X	X
101012	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 101011	X	X
101099	rifiuti non specificati altrimenti (sabbie di fonderia)	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X
170506	Fanghi di dragaggio, diversi di quelli di cui alla voce 170505	X	X
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X
190805	Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue	X	X
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	X	X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	X	X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	X	X
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	X	X
200303	residui della pulizia stradale	X	X
200304	fanghi delle fosse settiche	X	X
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X

2. PRESCRIZIONI.

- 2.1 Siano rispettate le condizioni e le prescrizioni citate nei precedenti provvedimenti autorizzativi che non siano in contrasto con il presente atto;
- 2.2 La ditta deve rispettare le prescrizioni e condizioni indicate nel Decreto della Regione Lombardia n. 3080 del 30.3.09, dando atto che le opere di mitigazione ambientale verso il Parco locale d'interesse

R5

X

X



- sovracomunale del Molgora, da concordarsi con il relativo Consorzio di gestione, dovranno essere realizzate preventivamente all'impianto.
- 2.3 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
 - 2.4 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
 - 2.5 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - o senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - 2.6 Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - 2.7 Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - 2.8 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
 - 2.9 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - 2.10 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
 - 2.11 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 - 2.12 I materiali recuperati e i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
 - 2.13 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
 - 2.14 Le materie prime ottenute (operazioni R5) devono essere verificate con test di cessione di cui al D.M. 5.2.98 come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006 e devono essere conformi alle Normative per lo specifico utilizzo;
 - 2.15 nel caso la parte fine dei rifiuti vagliati (operazione R5) venga riutilizzata per corpo dei rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione, recuperi ambientali, riempimenti e colmate è necessaria effettuare analisi chimiche sul tal quale al fine di verificare il rispetto delle concentrazioni previste dalla colonna A o colonna B della Tabella 1 Allegato 5 Parte IV del d.lgs. 152/06 a seconda che il sito di destino finale sia classificato rispettivamente come sito a "verde pubblico, privato e residenziale" o sito ad uso "commerciale e industriale";
 - 2.16 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 - 2.17 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;



- 2.18 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/11 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.19 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.20 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.21 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.22 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti per territorio.

PRESCRIZIONI ARPA DI MONZA E BRIANZA:

- 2.23 I controlli sulla qualità degli scarichi convogliati all'adiacente impianto di trattamento, devono essere effettuati con cadenza trimestrale, con campionamento della durata di 3 ore da effettuarsi nei momenti di massimo carico.

2.24 **parere favorevole per:**

- l'installazione di un sistema di trattamento chimico-fisico delle acque reflue in uscita dall'impianto di recupero dei residui della pulizia stradale ed altri rifiuti;
- l'autorizzazione al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di codice CER 17.05.06, 19.08.05, 19.08.12 e 19.08.14;

- 2.25 **parere non favorevole** per lo scarico diretto dalla vasca di laminazione al vicino impianto di depurazione delle acque reflue urbane, della frazione liquida determinata dal trattamento di separazione solido-liquido dei rifiuti di codice CER 20.03.04-fanghi delle fosse settiche, rifiuto caratterizzato da un alto contenuto organico, e 20.03.06-rifiuti della pulizia delle fognature.

Lo smaltimento con le modalità di "scarico" (così come definito dall'art. 74 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.), comporta la predisposizione di un punto di campionamento e l'immissione nel corpo recettore nel rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. o dei diversi limiti eventualmente prescritti dal Gestore del Servizio Idrico."

In merito al punto di cui sopra, si ricorda che al momento il trattamento previsto per i rifiuti 20.03.04 e 20.03.06 dalla Disposizione Dirigenziale n. 44 del 30 settembre 2009, è quello definito dal punto 1.6 dell'Allegato A della stessa, laddove indica l'area I quale "Area di carico rifiuti liquidi/fangosi pompabili in impianto". Tale impianto, come descritto nel successivo punto 1.8 del suddetto allegato, è così strutturato:

- tramoggia di carico
- alimentatore a carrello
- vaglio sgrossatore a barre
- separatore magnetico
- vaglio Liwell Hein-Lehman
- separatore idraulico Alljig
- vaglio disidratatore

Si sottolinea infine che, in base alla normativa vigente in materia di recupero e smaltimento rifiuti, lo smaltimento da parte dell'impianto di depurazione di Brianzacque S.r.l. della frazione liquida dei rifiuti 20.03.04 e 20.03.06, prevede che la stessa sia autorizzata dall'Autorità competente all'operazione di smaltimento D8 (trattamento biologico di rifiuti).

La frazione liquida inoltre, deve essere individuata con un codice CER del capitolo 19 dell'elenco dei rifiuti e, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI,



deve essere conferita all'impianto di depurazione accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il Tecnico
p.i. Massimo Caccia



Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elisabetta Confalonieri